

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

Art. 1 - Nomine e designazioni

1. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti, donne e uomini, del comune in aziende, enti e istituzioni sono disposte con atto del sindaco ai sensi dell'art. 60, c.8 del Codice degli Enti locali e dell'art. 24, comma 2, lett. c) dello Statuto comunale, sulla base dei presenti indirizzi.

2. I presenti indirizzi, ferme restando le disposizioni di cui all'art.2, non si applicano:

- a) per la nomina o la designazione di componenti in carica degli organi del comune o delle circoscrizioni comunali e di dipendenti comunali;
- b) per la conferma, anche per il successivo mandato, del rappresentante del comune in carica;
- c) ai casi in cui il sindaco, quale componente di diritto di organismi od organi di enti , individui un proprio delegato;
- d) alle nomine o designazioni effettuate da soggetti terzi che richiedano l'intesa con il Comune;
- e) nei casi in cui sopravvenute ragioni di necessità e di urgenza richiedano di procedere con tempestività all'adozione del provvedimento, al fine di assicurare continuità gestionale degli organismi interessati, limitatamente al periodo di residua durata del mandato del soggetto surrogato, compatibilmente con le norme statutarie dell'ente.

3. Si assumono come criteri ulteriori di individuazione dei/delle rappresentanti da nominare, secondo quanto previsto nei commi precedenti, l'esigenza di una adeguata presenza di componenti di entrambi i generi, anche con riferimento al disposto dell'art. 60, comma 8 del Codice degli Enti Locali.

4. Si assume come criterio ulteriore di individuazione dei/delle rappresentanti da nominare, l'esigenza di una adeguata presenza di componenti di *entrambi i generi*, *anche con riferimento al disposto dell'art. 1, comma 5 del Codice degli Enti locali*

Art. 2 - Requisiti per le nomine e designazioni

1. Le nomine e le designazioni sono effettuate privilegiando criteri di competenza e di comprovata esperienza in relazione alle cariche da ricoprire.

2. Il/la candidato/a deve comprovare il possesso dei requisiti e dei titoli con idoneo curriculum formativo e professionale o di esperienza, adeguatamente documentati allorché non siano ascrivibili al/la candidato/a medesimo/a una notoria competenza e/o esperienza professionale.

3. Il sindaco si confronta con i capigruppo consiliari prima dell'adozione dell'atto di nomina o di designazione.

4. L'atto di nomina o di designazione va motivato solo con richiamo alla fonte del potere di merito (art. 60, comma 8 del Codice degli Enti locali e art. 24 statuto comunale) e all'esistenza delle condizioni per poterlo esercitare, quali emergono dal presente atto. Viene esclusa, in sede di motivazione, ogni valutazione comparativa con altri candidati, configurandosi l'atto di nomina o di designazione come atto caratterizzato dall'*"intuitu personae"*.

5. La medesima persona non può contestualmente ricoprire più di due incarichi in rappresentanza del comune .

Art. 3 - Trasparenza

1. Il sindaco, avvalendosi dei mezzi di informazione locali e mediante avviso all'albo informatico rende preventivamente noti le aziende, gli enti e le istituzioni presso i quali devono essere effettuate le nomine e/o le designazioni dei rappresentanti del comune.

2. Il sindaco dispone altresì la pubblicazione, nelle forme di cui al comma precedente, delle nomine e delle designazioni effettuate sul sito internet del Comune, secondo quanto disposto dalle norme statali e regionali, nonché dal regolamento comunale in materia di trasparenza.

Riferisce inoltre periodicamente al consiglio comunale dei provvedimenti di nomina adottati.

Art. 4 - Presentazione delle candidature

1. Le persone che intendono proporre la propria candidatura quali rappresentanti del comune in aziende, enti e istituzioni, devono presentare all'amministrazione comunale, nei termini ordinatori indicati nell'avviso di cui all'art. 3, il curriculum personale corredata di idonea documentazione comprovante la competenza e la professionalità per rivestire l'incarico, salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 2, ed indicando inoltre gli incarichi pubblici ricoperti all'atto della candidatura.

2. Le candidature possono essere presentate anche da soggetti diversi dalla persona candidata, purché corredate dalla dichiarazione di accettazione resa dallo/a stesso/a candidato/a.

3. La persona candidata deve comunque produrre la dichiarazione di non versare in situazioni di ineleggibilità, e di incompatibilità e inconferibilità rispetto all'incarico, e di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione comunale, con riferimento alle previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, per quanto compatibili.

4. Le candidature pervenute non rivestono alcun carattere di vincolatività rispetto alle determinazioni che il sindaco autonomamente assume con piena facoltà di discostarsi dalle candidature stesse.

Art. 5 - Obblighi e doveri

1. Le persone nominate o designate sono tenute a:

- a) dichiarare inizialmente e con la periodicità prevista dalle norme, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 3;
- b) comunicare eventuali sopravvenute situazioni di cui all'art. 4, comma 3;
- c) riferire al Sindaco ed intervenire, su richiesta, in Giunta o in Consiglio comunale.

Art.- 6 - Durata, decadenza e revoca delle nomine

1. Le persone nominate o designate dal sindaco restano in carica per il periodo stabilito dai singoli ordinamenti.

2. Il sindaco può revocare le nomine e le designazioni in caso di gravi irregolarità, di inefficienza o di palese contrasto con gli indirizzi indicati dal consiglio comunale, anche a seguito di mozione motivata, approvata dal consiglio comunale con il voto favorevole della metà più uno dei componenti assegnati.

3. Il Sindaco, nel caso in cui siano accertate anche d'ufficio la sussistenza o la sopravvenienza di situazioni di cui al comma 3 dell'art. 4, invita l'interessato a rimuoverle entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, dichiara la decadenza. La decadenza è dichiarata anche in caso di falsità nelle dichiarazioni rese, qualora accertata ai sensi delle Direttive interne, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 91/2015.

3. Il sindaco si confronta con i capigruppo consiliari prima dell'adozione dell'atto di revoca.